

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORGANI ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI REGIONE CALABRIA

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina gli organi ed il funzionamento del Consiglio regionale delle Autonomie locali della Calabria istituito ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali).

ART. 2

PRIMA SEDUTA

1. Nella prima seduta successiva alla nomina, convocata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, il Consiglio delle Autonomie locali è presieduto provvisoriamente dal Presidente del Consiglio regionale e procede alla elezione del Presidente.
2. Per prima seduta si intende quella successiva alla riunione di insediamento.

ART. 3

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza viene eletto nella seduta successiva a quella nella quale viene eletto il Presidente ed è composto dal Presidente dal Vicepresidente e da altri nove membri.
2. I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono scelti di norma nel rispetto delle componenti istituzionali del Consiglio delle Autonomie locali e secondo criteri di rappresentatività politica e territoriale.

ART.4

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Vicepresidente ed i nove componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Autonomie locali vengono eletti sulla base di una lista proposta dal Presidente e votata a maggioranza dei componenti l'organo.

ART. 5

DURATA IN CARICA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente del Consiglio regionale delle Autonomie locali e l'Ufficio di Presidenza si insediano di diritto al momento della conclusione delle votazioni e restano in carica per la durata del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

ART. 6

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il presente regolamento. Convoca e presiede le riunioni, fissandone l'ordine del giorno; dirige le discussioni, concedendo la facoltà di parola. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza. Tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio regionale e con le Commissioni consiliari; trasmette ai suddetti organi consiliari i pareri, le osservazioni e gli altri atti del Consiglio regionale delle Autonomie locali. Indirizza, con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, l'attività del personale addetto ed esercita gli altri poteri previsti dal presente regolamento.

ART. 7

ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, nella direzione dei lavori del Consiglio ed in ogni funzione allo stesso attribuita dalla legge e dal presente regolamento. Collabora con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

ART. 8

ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste dallo Statuto regionale e dalla legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 ed in particolare:
 - a) determina il programma di lavoro del Consiglio regionale delle Autonomie locali e ne organizza l'attività;
 - b) designa i relatori sulle specifiche questioni;
 - c) propone al Consiglio regionale delle Autonomie locali la formulazione di osservazioni sulle proposte di legge e sugli altri atti in ordine ai quali non è richiesta allo stesso l'espressione del parere obbligatorio;
 - d) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente;
 - e) esamina le questioni relative all'interpretazione del presente regolamento e riferisce al Consiglio regionale delle Autonomie locali sulle proposte di modifiche ed integrazioni al medesimo;
 - f) collabora con il Presidente per indirizzare l'attività del personale addetto.

ART. 9

SEDE

1. Il Consiglio regionale delle Autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria dove di norma si riunisce.
2. Il Consiglio regionale delle Autonomie locali, su decisione dell'Ufficio di Presidenza può riunirsi fuori dalla propria sede, presso una sede di consiglio provinciale, comunale o di comunità montana o eccezionalmente, anche in altra sede.

ART. 10

UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Il Consiglio regionale delle Autonomie Locali si avvale di un Ufficio di Segreteria per assicurare il proprio funzionamento.
2. La definizione dell'ordinamento e della dotazione organica dell'Ufficio di Segreteria vengono delegate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri, unitamente alla relativa documentazione.
2. Salvo i casi di urgenza, da valutarsi da parte del Presidente, l'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri. In tal caso il Consiglio è convocato entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 12

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E PUBBLICITA'

1. I consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI, possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali.
2. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero figure di particolare competenza in ordine ai temi affrontati.

ART. 13

PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale che deve contenere gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Del verbale fa parte integrante la registrazione della seduta.
2. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, alla seduta successiva. Occorrendo la votazione questa ha luogo per alzata di mano.
3. Il processo verbale è firmato dal Presidente e da un funzionario appartenente all'Ufficio di Segreteria del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

ART. 14

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Salvi i casi in cui lo Statuto, la legge istitutiva o il presente regolamento richiedono maggioranze qualificate il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto. Il Presidente indice la seconda convocazione trascorsa almeno un'ora dalla prima.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i consiglieri che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti.
3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta si intende non approvata.
4. Per deliberare è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

MODALITA' DELLA VOTAZIONE

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Si vota a scrutinio segreto per conferire e revocare incarichi e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni che concernono le modificazioni al presente Regolamento.
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano e per votazione nominale.
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna apposita scheda.

ART. 16

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono:
 - a) alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
 - b) al riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;
 - c) alla istituzione di enti e agenzie regionali;
 - d) al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse;
 - e) alle modificazioni territoriali;
 - f) alla proposta di bilancio regionale;
 - g) alle proposte relative ad atti di programmazione generale;
 - h) alle modifiche statutarie;
 - i) alle modifiche della presente legge;
 - j) alla delegificazione e semplificazione amministrativa;
 - k) ad ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere, può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.
5. Restano disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali.

ART. 17

PARERI FACOLTATIVI

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.
2. Ai fini di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Consiglio delle Autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale che abbiano rilievo per gli enti locali. Entro quindici giorni il Consiglio delle Autonomie può esprimere le proprie osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio che, a sua volta, le sottopone all'attenzione degli organi consiliari competenti.

ART. 18

FORMA DEI PARERI E DELLE OSSERVAZIONI

1. I pareri e le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali sono espressi in forma scritta.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali può chiedere al Presidente del Consiglio regionale di potere relazionare in merito ai pareri ed alle osservazioni espressi.

ART. 19

INDIRIZZI E PROPOSTE

1. Il Consiglio regionale delle Autonomie locali formula indirizzi e proposte da presentare al Consiglio regionale o alle sue Commissioni, chiedendone la discussione.

ART. 20

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE E DI INFORMAZIONI

1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio regionale delle Autonomie locali, tramite il suo Presidente, può richiedere al Presidente del Consiglio regionale di disporre l'acquisizione di dati ed informazioni in base alle previsioni del regolamento interno del Consiglio regionale.

ART. 21

COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI

1. Il Consiglio regionale delle Autonomie locali assicura e promuove la più ampia collaborazione con gli enti locali della Calabria; ne esamina le istanze e le richieste; assicura la diffusione fra gli stessi delle attività svolte; definisce forme di raccordo per l'esame di specifici temi.

ART. 22

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale delle Autonomie locali è approvato a maggioranza dei suoi componenti e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza e ciascun consigliere del Consiglio regionale delle Autonomie locali possono proporre modifiche ed integrazioni al presente regolamento che vengono approvate e pubblicate secondo le modalità stabilite al comma 1 del presente articolo.

ART. 23

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.